

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00387/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 387 del 2016, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Comune di Colonnella in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso  
dall'avvocato Fausto Corti, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via  
Garibaldi n. 62;

***contro***

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e  
difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso  
Monumentale S. Domenico;

Provincia di Teramo, Arta Abruzzo, Asl Teramo non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Sviluppo Tecniche Ambientali S.r.l.;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Sviluppo Tecniche Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Borgani, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.27;

***per l'annullamento***

della Determinazione n. DPC026/323, con cui la STAM è stata autorizzata alla esecuzione dei lavori di adeguamento impiantistico per la produzione di fertilizzante organico denominato “ammendante compostato misto”, nonché degli atti ad esso presupposti e conseguenti, e segnatamente:

- i) i verbali della Conferenza dei servizi del 23 marzo 2017 e del 25 luglio 2017
- ii) la determina n. DPC026/7 del 12 gennaio 2018 con cui è stata disposta l'integrazione della autorizzazione mediante il richiamo alla prescrizioni impartite nel giudizio del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale del 17 maggio 2011.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2020 il dott. Mario Gabriele Perpetuini;

Ai sensi dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, la camera di consiglio del 6 maggio 2020 si è tenuta con le modalità di collegamento da remoto via Teams, sulla piattaforma corrispondente alla sede dell'Ufficio Giudiziario;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con il ricorso in epigrafe il Comune di Colonnella chiede l'annullamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC 026/96 del 12 maggio 2016, nonché degli atti ad esso presupposti e conseguenti, e segnatamente i verbali della Conferenza dei servizi del 26 aprile 2016 e del 12 maggio 2016.

A sostegno del ricorso propone i seguenti motivi di diritto:

*I. “Violazione degli art. 14 e seguenti della L. 241/90. Violazione dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/2006 e della DGR 4 del 12 gennaio 2016”;*

*II. “Eccesso di potere per difetto di motivazione ed irrazionalità manifesta. Sviamento dall'interesse pubblico”;*

*III. “Violazione della L.R. 45/2007, del Piano regionale per i rifiuti e del Piano della Provincia di Teramo per i rifiuti. Eccesso di potere per contrasto tra l'istruttoria ed il dispositivo. Difetto di motivazione”;*

*IV. “Violazione dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2016 e degli art. 216 e 217 del R.D. 1265/1934. Incompetenza. Eccesso di potere per contrasto con gli atti presupposti”.*

Si è costituita la STAM Srl, destinataria del provvedimento di AIA impugnato dal Comune di Colonnella, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti il Comune di Colonnella impugnava la Determinazione n. DPC026/323, con cui la STAM è stata autorizzata alla esecuzione dei lavori di adeguamento impiantistico per la produzione di fertilizzante organico denominato “ammendante compostato misto”, nonché degli atti ad esso presupposti e conseguenti, e segnatamente:

- i) i verbali della Conferenza dei servizi del 23 marzo 2017 e del 25 luglio 2017
- ii) la determina n. DPC026/7 del 12 gennaio 2018 con cui è stata disposta l'integrazione della autorizzazione mediante il richiamo alla prescrizioni impartite nel giudizio del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale del 17 maggio 2011.

Il predetto ricorso è sostenuto dai seguenti motivi di diritto:

*I. “Violazione della L.R. 45/2007, del Piano regionale per i rifiuti e del Piano della Provincia di Teramo per i rifiuti. Eccesso di potere per contrasto tra l'istruttoria ed il dispositivo. Difetto di motivazione”;*

*II. “Irrazionalità manifesta. Eccesso di potere per omessa valutazione degli esiti della attività istruttoria. Difetto di istruttoria e di motivazione”;*

*III. “Irrazionalità manifesta. Eccesso di potere per omessa valutazione degli esiti*

*della attività istruttoria. Difetto di istruttoria e di motivazione”;*

IV. *“Violazione dell’art. 29-quater del D. Lgs. 152/2016 e degli art. 216 e 217 del R.D. 1265/1934. Incompetenza. Eccesso di potere per contrasto con gli atti presupposti”.*

Alla pubblica udienza del 6 maggio 2020 il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione.

## DIRITTO

1.§. Con il ricorso introduttivo il Comune di Colonnella lamenta quanto segue:

- la STAM non avrebbe prodotto la documentazione di cui alla DRG n° 4 del 12/01/2016, sicché l'ARTA di Teramo non ha presenziato alle 2 Conferenze dei Servizi del 24/04/2016 e 12/05/2016; pertanto la Regione Abruzzo, rilasciando ugualmente alla STAM l'AIA non avrebbe consentito la conclusione della attività istruttoria;
- l'esigenza del privato, consistente nell'interesse di ottenere il rilascio dell'A.I.A. entro i termini di scadenza della autorizzazione in essere - pena la cancellazione dal registro delle imprese abilitate - avrebbe illegittimamente prevalso sull'interesse pubblico consistente nel rispetto delle norme del Testo Unico per l'Ambiente che subordinano il rilascio dell'Autorizzazione agli atti di assenso degli organi competenti;
- l'Allegato 11 della L.R. 45/2007 dispone che *"gli impianti devono essere posti a distanza di sicurezza dai nuclei abitati e dalle case sparse"* mentre il Piano Provinciale di Teramo ha specificato come criteri "escludenti" per il sito di localizzazione sono:
  - a) una distanza dai centri abitati inferiore a 500 m;
  - b) una distanza dalle case sparse inferiore a 200 in;
  - c) una distanza dalle "funzioni sensibili" di 200 m.

Orbene, mentre nella Relazione Tecnica predisposta dalla STAM dette distanze sono date per rispettate, in realtà vi sarebbero 3 abitazioni ed un edificio non

occupato entro i 200 m dal sito; la stessa Relazione, inoltre, non dà conto che in un raggio di 500 m dal sito cadrebbe anche il limite di una zona che il PRG del Comune di Colonnella assegna a destinazione residenziale.

- il sindaco di Colonnella nella seduta della Conferenza dei Servizi del 12/05/2016 ha formalizzato il proprio parere sanitario negativo al rilascio dell'AIA alla STAM; l'art. 29-quater, 6° comma, del d.lgs. 152/2006 contiene un elenco di autorizzazioni il cui rilascio è sostituito dall'AIA ma esso non ricomprende l'autorizzazione sindacale per le industrie insalubri prevista dall'art. 216 del R.D. 27/07/1934 n. 1265 (T.U. Leggi sanitarie: "Nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. 27/07/1934 n° 1265"; ne consegue che la Regione Abruzzo non avrebbe dovuto procedere al rilascio dell'AIA né avrebbe potuto entrare nel merito del provvedimento sindacale contestandone la conformità.

I motivi aggiunti possono essere sintetizzati come segue:

1) illegittimità degli atti per violazione dei Piani dei Rifiuti della stessa Regione Abruzzo e della Provincia di Teramo e contrasto con i criteri localizzativi degli impianti di compostaggio previsti dalla normativa che prevede che essi debbano essere localizzati ad una distanza non inferiore di 500 m dai nuclei e centri abitati, non inferiore a m. 200 dalle case sparse e non inferiore ai 1.200 m dalle “funzioni sensibili”;

2) difetti di istruttoria ed eccesso di potere in quanto i provvedimenti impugnati non hanno tenuto nel debito conto il rilievo contrario espresso dal Sindaco di Colonnella nelle Conferenze dei Servizi del 12/05/2016 e 23/03/2017;

3) irrazionalità manifesta ed omessa valutazione degli esiti dell'istruttoria in punto a:

- superamento da parte della STAM dei limiti di legge per quanto riguarda il ferro ed il manganese;

- nota dell'ARTA di Teramo del 6/9/2016 in merito alla situazione di contaminazione riscontrata nella zona di Valle Cupa;

- evidenza della nota STAM del 7/12/2017 con la quale si evidenzia il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione della matrice acqua sotterranea.

4) violazione dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/2016 e degli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 per aver il provvedimento impugnato disatteso il diniego della autorizzazione sanitaria rilasciato dal Sindaco di Colonnella nella seduta della Conferenza dei Servizi nonché per essere entrata nel merito della motivazione del diniego del Sindaco.

2.§. I motivi di ricorso sono infondati.

Con gli stessi, sinteticamente, si lamenta che la STAM non avrebbe prodotto la documentazione di cui alla DRG n° 4 del 12/01/2016, sicché l'ARTA di Teramo non ha presenziato alle 2 Conferenze dei Servizi del 24/04/2016 e 12/05/2016; pertanto la Regione Abruzzo, rilasciando ugualmente alla STAM l'AIA non avrebbe consentito la conclusione della attività istruttoria; l'esigenza del privato, consistente nell'interesse di ottenere il rilascio dell'A.I.A. entro i termini di scadenza della autorizzazione in essere - pena la cancellazione dal registro delle imprese abilitate - avrebbe illegittimamente prevalso sull'interesse pubblico consistente nel rispetto delle norme del Testo Unico per l'Ambiente che subordinano il rilascio dell'Autorizzazione agli atti di assenso degli organi competenti; il sindaco di Colonnella nella seduta della Conferenza dei Servizi del 12/05/2016 avrebbe formalizzato il proprio parere sanitario negativo al rilascio dell'AIA alla STAM e, infine, la violazione della L.R. 45/2007, del Piano regionale per i rifiuti e del Piano della Provincia di Teramo per i rifiuti.

Osserva il collegio che la Ditta STAM S.r.L. infatti era iscritta al Registro Provinciale delle Imprese di Teramo al n. 260/TE del 12/05/2011 con scadenza 12/05/2016 alla medesima attività oggetto di AIA ed era già in possesso tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per l'esercizio dell'attività in esame che non ha subito modifiche e/o variazioni, compreso il parere del Comune di Colonnella.

La Regione Abruzzo, infatti, con Determinazione del 16/05/2016, rilasciava l'AIA

"provvisoria", solo al fine di consentire alla Ditta la prosecuzione dell'attività in attesa del provvedimento definitivo e concedendo termine per produrre la documentazione in formato elettronico ai sensi della sopravvenuta DGR n. 4 del 12.01.2016 impedendo in tal modo la cancellazione della stessa dall'Albo delle ditte esercenti l'attività di gestione dei rifiuti.

La Regione, pertanto, con Determinazione n. DPCO26/323 del 21/12/2017, successivamente integrata con Determinazione n. 026/7 del 12/01/2018, rilasciava l'AIA definitiva con validità di 10 anni.

Il Comune di Colonnella aveva già rilasciato il certificato di compatibilità urbanistico-edilizio, riconfermato nel corso dell'iter istruttorio da parte del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune. Quest'ultimo, infatti, in sede di Conferenza di Servizi del 11/05/2016, rilasciava parere favorevole per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ai sensi del D.P.R. n° 380/2011 e parere negativo circa la conformità igienico-sanitaria ai sensi degli artt. 216-217 del R.D. 1265 del 27/07/1934.

Quanto al dissenso del Comune reso in sede di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 29 — quater d.lgs n. 152/2006 s.m.i., osserva il Collegio che lo stesso non risulta idoneamente motivato ed è privo di prescrizioni sindacali. Ne discende che non si è in presenza di un dissenso propositivo ma di un diniego del parere igienico sanitario privo di elementi oggettivi di valutazione quali le misurazioni strumentali olfattometriche e riscontri tossicologici sulla popolazione circostante delle eventuali emissioni odorigene emesse dalla Ditta STAM.

L'art. 29 quarter comma 6 del d.lgs. n° 152/2006 sancisce che nell'ambito della Conferenza di Servizi, vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. n°1265 del 27/07/1934, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

Le motivazioni sulle quali cui si fonda il diniego, invece, non contengono alcuna contestazione circa la violazione dei limiti di emissione previste in autorizzazione, non sono supportate da misurazioni strumentali ed elementi oggettivi e non

dimostrano la eventuale sussistenza di un danno alla salute.

Per quanto concerne i criteri localizzativi si osserva che per l'ubicazione degli impianti di trattamento di rifiuti sia ai sensi della L.R. 45/2007, sia del nuovo PRGR di cui alla L.R. n. 5/2018 è prevista la localizzazione degli stessi in zona industriale.

Inoltre, lo stesso d.lgs. n. 152/2006 s.m.i. stabilisce che "la realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero va privilegiata nelle aree industriali, ad esclusione delle discariche".

A tal proposito si osserva che i criteri localizzativi, la distanza da funzioni sensibili, case sparse, conî d'acqua etc, sono elementi oggetto di valutazione in seno al procedimento di V.I.A. e il provvedimento impugnato è stato adottato all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale conclusasi con il rilascio del giudizio favorevole n. 1727 del 17/05/2011. Difatti, come noto, mentre la procedura di valutazione di impatto ambientale investe i profili localizzativi e strutturali dell'impianto, l'autorizzazione integrata ambientale incide specificatamente sugli aspetti gestionali. Nell'ambito della procedura di VIA, l'Amministrazione comunale ricorrente ha ricevuto tutta la documentazione tecnica e progettuale già dal Novembre 2010, in sede di avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VIA presso il competente Comitato Regionale VIA della Regione Abruzzo.

In quella sede il Comitato VIA, previa analisi dei vincoli ambientali penalizzanti ed escludenti, ha rilasciato parere favorevole n. 1737 del 17/05/2011 ai sensi della normativa vigente. Lo stesso Comune di Colonnella ha rilasciato parere favorevole riguardo all'agibilità dell'immobile per l'attività specifica di produzione di ammendanti compostati, alla verifica di compatibilità idraulica del sito industriali e alla compatibilità agli strumenti urbanistici.

Per quanto concerne il Piano Provinciale dei rifiuti si rileva che lo stesso individua l'area su cui opera la STANI come "area potenzialmente idonea non interessata da criteri escludenti o penalizzanti per localizzazione di nuovi impianti di



compostaggio /CDR e selezione/stabilizzazione — Tavola 2-I (area bianca). Inoltre il sito si trova in Zona industriale individuata dal Piano Provinciale dei Rifiuti come zona idonea, e tutti vincoli ambientali sia penalizzanti che escludenti sono stati esaminati dal Comitato VIA che ha rilasciato parere favorevole.

Ne consegue che le censure, sotto tale aspetto, sono tardive e non rilevanti nell'ambito della procedura autorizzativa che interessa l'odierno ricorso con la conseguenza che non possono trovare accoglimento.

Infine si rileva che il Comitato VIA della Regione Abruzzo, nel predetto parere n. 1727 del 17/05/2011, ha previsto la seguente prescrizione: *"Va effettuata una campagna di misura della qualità delle acque sotterranee... ....nei punti sia a monte sia a valle del sito e previsto un monitoraggio almeno semestrale della qualità delle acque sotterranee predisponendo i necessari piezometri"*.

La STAM ha ottemperato a quanto ivi prescritto inoltrando dal 2013 agli Enti preposti le relative comunicazioni semestrali inerenti i risultati delle analisi di autocontrollo effettuate sui campioni delle acque sotterranee prelevati presso i due piezometri predisposti nel sito industriale, tese alla valutazione dello stato di qualità dell'acquifero presente nel sottosuolo.

In relazione all'analisi dell'area in cui ricade l'impianto de quo, l'ARTA, con nota prot. 5547 del 06-09-2016, aveva preso atto delle risultanze delle analisi effettuate dalla STAM in sede di autocontrollo e aveva dato atto che la contaminazione era preesistente all'inizio dell'attività della STAM. L'area, inoltre, è interessata da diversi insediamenti industriali in cui sono stati riscontrati i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.

Alla luce delle predette considerazioni si rileva che i parametri oggetto di superamento non sono rapportabili e riferibili all'attività del ciclo produttivo svolto dalla STAM i cui residui organici, tra l'altro, sono risultati in linea con gli esiti delle analisi relative ai piezometri ubicati nelle aziende limitrofe.

3.§. Per i motivi predetti il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese di lite, in considerazione della complessa situazione in fatto e in diritto, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

- 1) respinge il ricorso introduttivo;
- 2) respinge il ricorso per motivi aggiunti;
- 3) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Giardino, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Mario Gabriele Perpetuini**

**IL PRESIDENTE**

**Umberto Realfonzo**

**IL SEGRETARIO**